

Comune di Rabbi

Provincia di Trento



Verbale di deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

COPIA

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
CICOLINI	LORENZO - Sindaco	X		
BEN AISSA	SONIA	X		
BONZANI	MARCO	X		
DALLAVALLE	ARMANDO	X		
GIRARDI	ALAN	X		
GUERRI	LUISA	X		
IACHELINI	ELISA	X		
MENGON	LUCA	X		
MENGON	MATTEO	X		
MENGON	TOMASO		X	
PEDERGNANA	ANNA	X		
PEDERGNANA	FERNANDO	X		
RUATTI	PIERGIORGIO	X		
VALORZ	MICHELE	X		

Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° **9** dell'ordine del giorno.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 183 – Codice degli Enti Locali della
R.A.T.A.A. approvato con L.R.
03.05.2018 n° 2. e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicato il giorno

26/06/2023

all'albo telematico ove rimarrà
consultabile per dieci giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Silvio Rossi

OGGETTO: Modifica al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Il Sindaco relaziona:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 16.09.2019 si provvedeva:

- ad approvare il nuovo "REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE" nella formulazione composta di n° 74 articoli ed un Appendice;
- ad abrogare conseguentemente i precedenti Regolamenti in materia edilizia ed in particolare il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 di data 04.09.1972 composto di n° 72 articoli, successivamente modificato solo nell'art. 11, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 dd. 29.11.2010 ed il Regolamento per l'applicazione del Contributo di Concessione approvato con deliberazione Consiliare n° 7 dd. 11.05.2007;

L'art. 5 – Competenze e modalità di funzionamento – del nuovo Regolamento al comma 2 prevede che:

2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).

In passato le pratiche edilizie subivano un doppio passaggio in quanto nella CPC non vi era alcun rappresentante Comunale e quindi la pratica tornava in Commissione Edilizia Comunale per il suo esame.

Successivamente e fino alla nuova normativa relativa alle Comunità di Valle era stata introdotta una semplificazione positiva che prevedeva che tutte le pratiche sottoposte a parere della Commissione Paesaggistica territoriale del paesaggio - CPC, alla quale partecipavano il Sindaco del comune di competenza oppure un suo delegato, non era necessario un successivo passaggio in Commissione Edilizia Comunale ma veniva rilasciata direttamente l'autorizzazione/concessione dal Servizio Tecnico. Questa era certamente una semplificazione utile soprattutto per Comuni come il nostro ove vi sono molte aree soggette a tutela.

Con l'ultima riforma normativa delle Comunità di Valle è stata tolta questa semplificazione ed è stato introdotto nuovamente il doppio passaggio (CPC senza presenza di rappresentanza comunale e CEC) comportando quindi una dilazione dei tempi ed un aggravio di lavoro per gli uffici tecnici.

Successivamente è stata introdotta, previa modifica dei Regolamenti Edilizi Comunali, la possibilità di ritornare ad un unico passaggio per le pratiche che vengono esaminate dalla CPC senza un ulteriore passaggio nelle Commissioni Edilizie Comunali.

Con il responsabile del Servizio Tecnico della Gestione Associata è stata quindi predisposta una modifica all'art. 5 – comma 2 – del più volte citato regolamento edilizio ed in particolare la nuova formulazione viene così proposta:

2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC il cui parere di conformità edilizia-urbanistica viene rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale, ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri).

Con questo punto iscritto all'ordine del giorno si propone pertanto l'approvazione di una piccola modifica al citato comma 2 - dell'art. 5 del Regolamento Edilizio Comunale per agevolare il lavoro del Servizio Tecnico della Gestione Associata dei Comuni della Bassa Valle di Sole e ridurre i tempi necessari per l'iter burocratico dell'attività urbanistica relativa alle richieste.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Valutata la necessità di approvare la modifica al Regolamento Edilizio Comunale in parola così come proposta.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali in dettaglio riportati nel Verbale di seduta.

Ritenuto di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di avvalersi fin da subito della modifica regolamentare proposta per l'approvazione.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 - 2° comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica dell'atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 43 dd. 27.11.2008, successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 31 dd. 27.10.2014, n° 28 dd. 13.07.2015 e n° 13 dd. 16.06.2016.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 dd. 15.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati, della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, della Nota Integrativa allegata al Bilancio di previsione 2023-2025 e del Piano degli Indicatori.

Richiamata inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n° 18 dd. 15.02.2023 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2023-2025.

Con voti favorevoli n° 13, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

- 1) **di modificare**, per le motivazioni in premessa esposte il comma 2 - dell'art. 5 del **Regolamento Edilizio Comunale** nella nuova formulazione qui di seguito precisata:

Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento

1. *omissis*.....

2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC il cui parere di conformità edilizia-urbanistica viene rilasciato dal competente ufficio tecnico comunale.

3.*omissis*.....

- 2) Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero, in alternativa
- straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 l° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale"*.

Successivamente

Stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di avvalersi fin da subito della modifica regolamentare testé approvata.

Visto l'art. 183 – 4° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, e astenuti n. 0, su numero 13 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale N° **23** di data **22/06/2023** viene approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Lorenzo Cicolini

Il Consigliere designato

F.to Anna Pedergnana

Il Segretario

F.to dott. Silvio Rossi

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. dell'art. 183 – 4° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi, 22/06/2023

F.to **Il Segretario**
dott. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 26/06/2023



Il Segretario
dott. Silvio Rossi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183 – 1° comma – del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. – Titolo IV – Capo II - approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm..

Rabbi,

Il Segretario
